



Rev.1/2023

Foglio Informativo

RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Sezione I – Informazioni sul Mediatore Creditizio

KEYFIN S.R.L., con sede legale in Viale Lombardia n° 20, 20131Milano; codice fiscale e partita IVA n° 11315410966; iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Milano con il n° MI – 2594191; iscritta nell’Elenco tenuto dall’Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi al n° M495, Capitale Sociale € 50.000,00; PEC keyfin@pec.it

Sezione II – Caratteristiche e Rischi tipici della Mediazione Creditizia

La mediazione creditizia è l’attività professionale, anche non a titolo esclusivo, per il cui tramite vengono messi in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari, previsti dall’Art. V del TUB, con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (concessioni di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall’art. 121 del testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito).

L’attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all’elenco dei Mediatori Creditizi detenuto presso l’Organismo previsto dall’Art. 128 – undicies del Testo Unico Bancario.

La mediazione creditizia prevede

- (i) un’attività di consulenza,
- (ii) (ii) la raccolta di richiesta di finanziamento sottoscritte dai clienti (previa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy – D.Lgs. 196/03),
- (iii) (iii) l’inoltro delle richieste agli Istituti Bancari e/o agli Intermediari Finanziari. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.

Ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. L’attività di consulenza integra il servizio di mediazione creditizia per il quale non può

KF KEYFIN srl
Società di Mediazione Creditizia

Viale Lombardia, 20 - 20131 Milano - P. IVA 11315410966 - R.E.A. N. 2594191 - MI - Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. - Aut. OAM n. M495
info@keyfin.it - PEC: keyfin@pec.it - www.keyfin.it



essere richiesto un autonomo compenso. Pertanto l'attività di consulenza si intende inclusa nel contratto di mediazione se al termine di tale attività il richiedente si rivolge ad uno degli Istituti di Credito convenzionati.

Dalla mediazione creditizia sono escluse sia la conclusione dei contratti di finanziamento, sia l'effettuazione per conto di banche o altri intermediari finanziari di erogazioni di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito. La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di dipendenza, subordinazione o para- subordinazione tra il mediatore e le parti (banche/ intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra).

Si precisa che il contratto di mediazione creditizia prevede a carico del mediatore solo obbligazioni di mezzi e non di risultato. Le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e delle società finanziarie, pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio. Se il finanziamento non è erogato, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicarne le ragioni.

Sezione III – Condizioni economiche della Mediazione Creditizia

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati, gravanti sui clienti, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.

Saranno dovute dal cliente nella misura secondo la tabella che segue:

Spese di istruttoria	Max 3%
Spese comunicazioni finanziamento / leasing / factoring in corso	Max 2%
Spese per informazioni su servizi accessori al finanziamento / leasing / factoring	Max 2%
Compenso dovuto dal Cliente	Max 8%
Compenso previsto in caso di mancata accettazione del credito deliberato anche per importi diversi da quelli previsti dal mandato di mediazione	Max 4%

Sono carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le spese notarili e le imposte relative al finanziamento.



Sezione IV – Sintesi delle Clausole contrattuali che regolano la mediazione

Finalità del contratto di mediazione.

Il Cliente conferisce incarico al Mediatore Creditizio di individuare e metterlo in contatto - direttamente o indirettamente - con le banche o le finanziarie disponibili a concedere uno o più finanziamenti / locazione finanziaria / altri finanziamenti a suo favore.

Diritti del cliente

Il cliente ha diritto di avere a disposizione copia del Foglio Informativo, datato ed aggiornato, nei locali del Mediatore Creditizio aperti al pubblico, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, e di asportarne copia. Il Foglio Informativo è altresì accessibile presso il sito www.keyfin.it. Qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Foglio Informativo sarà messo a disposizione mediante tali tecniche (documento pdf scaricabile e stampabile). Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta.

Obblighi del Mediatore Creditizio.

Il mediatore creditizio deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede svolgendo il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e non divulgando le informazioni relative al cliente delle quali sia venuto a conoscenza in esecuzione dell'incarico conferitogli, ad eccezione di quelle informazioni per le quali la legge imponga obbligo di comunicazione. Compire l'attività di istruttoria adeguata alla natura del Cliente e all'entità del finanziamento. Procedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (Art. 15 ess. D. Lgs 231/2007).

Obblighi del cliente.

Fornire al mediatore creditizio la documentazione necessaria, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla Società per lo svolgimento del contratto di mediazione, manlevando il mediatore creditizio da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata;



Dichiarare espressamente l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedimenti penali, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche giudiziali o pignoramenti o altri pregiudizievoli iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.

Garantire la veridicità e la completezza dei dati, documentazione e notizie fornite al mediatore e strumentali per lo svolgimento del contratto di mediazione e quindi, comunicare tempestivamente al mediatore creditizio eventuali variazioni sulla situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che possa incidere sulla propria capacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

Durata

Il contratto è a tempo indeterminato. Le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento / locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa.

Sezione V – Reclami

I reclami, in relazione al contratto di mediazione, vanno inviati in forma scritta tramite Raccomandata A.R. indirizzata a KEYFIN S.R.L. nella sede di Viale Lombardia n°20 20131 Milano o tramite PEC all'indirizzo keyfin@pec.it

Il reclamo verrà trattato entro 30 giorni dal ricevimento. Se non soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, il cliente consumatore può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come contattare l'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile anche presso gli uffici di Keyfin S.r.l.

Per eventuali controversie in relazione al contratto di mediazione è esclusivamente competente il Foro di Milano.



Sezione VI – Legenda

Cliente: è il soggetto, persona fisica o giuridica, che richiede al Mediatore Creditizio di essere messo in relazione con una banca od una finanziaria per la stipula di un finanziamento / locazione finanziaria, ecc.

Mediatore Creditizio: è il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Finanziamento: si intendono le seguenti tipologie di finanziamento: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo così come definito dall'art. 121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, (iv) credito ipotecario, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito

Offerta fuori sede: l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo

Intermediari Finanziari: Società cui è riservato l'esercizio delle attività finanziarie di cui all'artt. 106 e 107 T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia

T.U.B: Testo Unico Bancario adottato con d.lgs. 1 settembre 2003, n. 385

OAM: Organismo per l'elenco dei Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi